

**FERIE DEL PERSONALE SUPPLENTE**  
**SCHEMA DI APPROFONDIMENTO AGGIORNATA AL 2.11.2012**

La questione delle ferie del personale docente viene affrontata da due commi dell'articolo 3 del decreto legge stabilità che in queste settimane è all'esame della Camera dei Deputati.

Questi sono i due commi relativi all'argomento

### **ARTICOLO 3**

*43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

*44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».*

**nota:** per meglio comprendere il comma 44 bisogna precisare che la norma in esso richiamata è quella che prevede la mancata "monetizzazione" delle ferie di cui il personale supplente non riesce a fruire in relazione alla durata e al periodo del contratto stipulato; in pratica questo significa che un supplente che abbia maturato 6 giorni di ferie e sia riuscito in qualche modo a fruirne 2 potrà ottenere il pagamento di 2 giorni.

**FERIE DEL PERSONALE SUPPLENTE**  
**SCHEMA DI APPROFONDIMENTO AGGIORNATA AL 2.11.2012**

La relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce qualche ulteriore chiarimento.

Vediamo.

Il comma 43, spiega la relazione, dispone che le ferie sono fruiti nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Secondo le vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto.

Con la disposizione contenuta nel decreto, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il comma 44 dà disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute alle condizioni di cui abbiamo detto sopra.

Nel concreto la vicenda è piuttosto complicata in quanto al momento attuale il decreto legge stabilità, pur essendo già all'esame della Camera, come abbiamo detto, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi, sotto il profilo giuridico, rimangono ancora in vigore le norme contenute nel DL 95 del 6 luglio e quindi le ferie non sono monetizzabili.

Sempre sotto un profilo strettamente giuridico chi ha effettuato supplenze dall'inizio dell'anno scolastico a oggi e non ha fruito di ferie si trova in questa situazione:

- per i contratti già conclusi non ha diritto a nessuna monetizzazione
- per i contratti non ancora conclusi (per esempio per una supplenza conferita da 10 ottobre al 25 novembre) ha ancora la possibilità di chiedere (e ottenere) le ferie spettanti che devono però essere fruiti entro il 25 novembre.

**FERIE DEL PERSONALE SUPPLENTE**  
**SCHEDA DI APPROFONDIMENTO AGGIORNATA AL 2.11.2012**

Dal momento in cui il DL sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la situazione cambierà e potrebbe cambiare ancora al momento della conversione in legge del decreto stesso.

Un suggerimento utile per i supplenti potrebbe però essere questo: in ogni caso i docenti che svolgono supplenze brevi farebbero bene a presentare domanda di ferie chiedendo di fruirne nel periodo di vigenza del contratto.

Per esempio chi ha una supplenza dal 10 ottobre al 10 novembre può chiedere le ferie per gli ultimi giorni ricadenti nel contratto.

Se la scuola non li concede il supplente potrebbe legittimamente chiederne il pagamento.

Su questo punto è bene fare attenzione, perché, in assenza di domanda del supplente, la scuola potrebbe non essere più tenuta a liquidare le ferie maturate.

Come si può intuire la vicenda è quindi molto complessa anche perché la casistica è molto varia e diversificata.